



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 194 del 09/07/2020 – 12/08/2020 Udienza pubblica del 07/07/2020
Massima:	<p>Titolo Lavoro – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Legge di stabilità regionale – Stabilizzazione di soggetti attualmente utilizzati nelle pubbliche amministrazioni – Transito con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile – Illegittimità costituzionale in <i>parte qua</i>.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 64, comma 1, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nella parte in cui prevede il transito, con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa, dei soggetti, già utilizzati nelle pubbliche amministrazioni e appartenenti al bacino di cui all'art. 19 della legge della Regione Siciliana 7 agosto 1997, n. 30, nonché al comma 6 dell'art. 2 della legge della Regione Siciliana 1 febbraio 2006, n. 4, integrata dall'art. 68 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9. La forte valenza sociale di questa strategia ha indotto il legislatore regionale ad affidare specificamente alla Reasais spa i compiti tipici delle società a partecipazione pubblica di diritto singolare, come prescritto dall'art. 27 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17, con il richiamo della disciplina di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; disposizione questa che prevede appunto che tali società possono anche essere deputate al perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse e tale è certamente l'obiettivo del graduale rientro dal precariato. La possibilità di una disciplina speciale per le società a partecipazione pubblica di diritto singolare non consente, però, una deroga alle regole del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regione. In particolare, il transito «con contratto a tempo indeterminato, anche parziale», presso la Resais spa è previsto ex lege, in forza della disposizione censurata, con un mutamento soggettivo e oggettivo di rapporti, in via generale, formativi piuttosto che lavorativi, in favore di amministrazioni pubbliche della Regione: una vera e propria novazione del rapporto che appartiene alla materia dell'«ordinamento civile» ed eccede pertanto</p>



	<p>le competenze legislative della Regione Siciliana.</p> <p>La Corte ha affermato che deve ritenersi integrata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, quando la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto, e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico, ovvero il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione (sentenza n. 51 del 2012).</p> <p>Ciò è vero anche per una Regione ad autonomia speciale, quale la Regione Siciliana.</p> <p>Rimane non di meno la possibilità – prevista dalla disposizione censurata, come novellata dalla normativa successiva – che il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, la Resais spa e le parti sociali definiscano in altro modo tale transito quanto agli aspetti economici e normativi: non già sulla base della norma regionale qui dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, bensì nel rispetto e in applicazione, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata in particolare dal decreto legislativo n. 175 del 2016 e segnatamente dagli artt. 19, 20 e 25.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio art. 64, comma 1, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Marina Valli

